



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2879

Seduta del 12/12/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA TRA REGIONE LOMBARDIA E INPS PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO NUOVO "PONTE GENERAZIONALE"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Monica Muci

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. n. 7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” con cui Regione Lombardia ha inteso dare risposta ai bisogni del mercato del lavoro riconoscendo in particolare le buone prassi espresse dal territorio e sostenendo modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a:

- favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro;
- incrementare la produttività ed i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro;

DATO ATTO che i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito tra Regioni e Province autonome risorse pari a € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali individuando altresì le tipologie di interventi finanziabili nei singoli bacini regionali e le modalità di pagamento;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19 ottobre 2012, con cui si è proceduto ad integrare gli interventi già individuati dai succitati decreti Direttoriali, con un’ulteriore tipologia di azione tesa a coniugare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 214 del 27/03/2014 “Linee Guida per l’attuazione degli interventi previsti dal D.D. 807/2012”;

ATTESO che la nuova tipologia di azione (c.d. ponte generazionale) prevede che a fronte dell’assunzione di giovani, la Regione versi all’INPS un’integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro in part-time;

PRESO ATTO che con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al registro ufficiale 03050.29 del 29/10/2014 Regione Lombardia è stata autorizzata, nelle more dell’aggiornamento delle succitate linee guida, ad apportare alcune modifiche all’attuazione dell’intervento e specificatamente:

1. modificare la quota massima di part-time prevedendo una riduzione oraria massima possibile dal 50% fino al 70%, orizzontale o verticale,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. elevare il numero massimo delle mensilità riconoscibili a titolo di integrazione contributiva fino a 48 mesi, fermo restando il minimo di mensilità pari a 12;

VISTA altresì la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 4478 del 17/11/2014 relativa alla proroga dell'utilizzo delle risorse al 30 giugno 2015;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'attivazione di un nuovo "Ponte Generazionale" un intervento che abbia le caratteristiche di cui alle citate Linee Guida Ministeriali e recepisca le modifiche già autorizzate per la Regione Lombardia, con valenza su tutto il territorio regionale lombardo rivolto alle imprese associate a tutte le associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, che preveda l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 48 mesi per il conseguimento del diritto a pensione, all'ingresso di giovani in azienda, anche beneficiari di Garanzia Giovani, assicurando, per tutta la durata dell'intervento, la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;

RICHIAMATO l'art. 3 del summenzionato Decreto 807/2012 che prevede che le Regioni attivino intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria, provvedendo altresì al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie;

DATO ATTO che le risorse disponibili necessarie all'attuazione della sperimentazione ammontano complessivamente a € 3.000.000,00 a valere per € 2.800.000,00 sul CAP 10394 "Interventi per l'inserimento lavorativo nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to Work - trasferimenti correnti a enti di previdenza" e per € 200.000,00 su CAP 8267 "Contributi statali per l'inserimento di lavoratori svantaggiati nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego", dell'esercizio di bilancio 2014, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria e che eventuali risorse che si rendessero disponibili sul programma ministeriale Welfare to Work potranno essere integrate al presente progetto;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Convenzione Operativa tra Regione Lombardia e INPS, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e di delegare alla firma il Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Giovanni Bocchieri;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

FATTI SALVI gli effetti della precedente sperimentazione di cui ai decreti dirigenziali n. 1676 del 28/02/2013 e n. 5546 del 27/06/2013 e la vigenza della precedente convenzione operativa con INPS;

A VOTO UNANIME espresso nelle forme di legge, per le motivazioni espresse in narrativa;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione Operativa tra Regione Lombardia e INPS per l'attivazione del progetto nuovo "Ponte Generazionale" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di delegare alla firma della Convenzione Operativa il Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Giovanni Bocchieri.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Allegato A – DGR _____ del _____

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E INPS PER L'ATTIVAZIONE DEL NUOVO
"PONTE GENERAZIONALE"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, alla via _____, _____, con la presente scrittura

TRA

la Regione Lombardia (di seguito denominata Regione), con sede in _____, alla via _____, Partita IVA _____, in persona del _____, legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Milano, via M. Gonzaga n. 6, rappresentato dal Direttore Regionale per la Lombardia Dott. _____, nato a _____ il _____ CF _____;

per provvedere al versamento dei contributi volontari ad integrazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici aderenti al nuovo progetto "Ponte Generazionale";

PREMESSO

- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito tra Regioni e Province autonome risorse pari ad € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti;
- la Regione Lombardia ha richiesto con nota E1.2012.0170316 del 05 ottobre 2012, di destinare una parte delle risorse ad essa attribuite al finanziamento di interventi contestuali a favore dei giovani e degli anziani, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai citati Decreti n. 130 e 481;

- con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19 ottobre 2012, si è proceduto, conformemente a quanto richiesto da Regione Lombardia, ad integrare gli interventi già individuati dai decreti Direttoriali n. 130 e n.148, con un'ulteriore tipologia di azione tesa a coniugare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale;
- la nuova tipologia di azione prevede che a fronte dell'assunzione di giovani, la Regione versi all'INPS un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro in part-time;
- l'art 3 del summenzionato Decreto n. 807 del 19 ottobre 2012, prevede che le Regioni attivino intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria, provvedendo altresì al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie;
- vista la deliberazione n. IX/4665 del 09/01/2013 della Giunta Regionale Lombardia recante la presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Aprea avente oggetto: 'Attivazione di una sperimentazione in materia di ponte generazionale - protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Assolombarda ed INPS';
- visti i decreti dirigenziali n. 1676 del 28/02/2013 recante "Approvazione dell'avviso relativo al progetto "Ponte Generazionale" - attuazione D.G.R. n. IX/4828 del 6 febbraio 2013" e n. 5546 del 27/06/2013 recante "Modifica termini all'avviso "Ponte Generazionale" di cui al decreto n. 1676 del 28.02.2013 - attuazione D.G.R. n. IX/4828 del 6 febbraio 2013" relativi ad una sperimentazione diretta a realizzare un "Ponte Generazionale" che coniugasse l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 36 mesi per il conseguimento del diritto a pensione, all'ingresso di giovani in azienda, assicurando la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;
- l'iniziativa sperimentale di cui sopra, chiusasi a novembre 2013, ha suscitato l'interesse degli attori del territorio, con la conseguente richiesta di aprire l'iniziativa a tutto il territorio regionale e alla partecipazione di altre associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi di lavoro;
- viste la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3050 del 29/10/2014 con cui Regione Lombardia, nelle more dell'aggiornamento delle "Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal D.D. 807/2012" approvate con DD n. 214/2014, è autorizzata ad apportare le modifiche relative alle regole procedurali del punto g) e del punto a) delle succitate linee guida, ovvero modificare la quota massima di part-time prevedendo una riduzione oraria massima dall'attuale 50% sino al 70% e aumentare l'integrazione contributiva al lavoratore anziano da 36 mesi a 48 mesi, fermo restando il numero minimo di mensilità pari a 12;

- vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 4478 del 17/11/2014 relativa alla proroga dell'utilizzo delle risorse al 30 giugno 2015;
- Regione Lombardia, alla luce di quanto sopra, intende attivare un nuovo "Ponte Generazionale", un intervento di durata quadriennale sul territorio regionale lombardo rivolto alle imprese associate ad Assolombarda, già previste nel protocollo sottoscritto in data 11 dicembre 2012, nonché alle imprese associate a tutte le associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, che preveda l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 48 mesi per il conseguimento del diritto a pensione, all'ingresso di giovani in azienda, anche beneficiari di Garanzia Giovani, assicurando, per tutta la durata dell'intervento, la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;
- in attuazione del progetto nuovo Ponte Generazionale, all' INPS è affidato il compito di affiancare imprese e lavoratori nelle attività di verifica del conto assicurativo dei lavoratori aderenti al nuovo "Ponte Generazionale", di procedere al rilascio delle autorizzazioni alla contribuzione volontaria, di quantificare gli oneri connessi e di fornire consulenza finalizzata alle assunzioni, demandando ad un'apposita convenzione operativa l'individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse necessarie alla copertura dell'onere finanziario quantificato;
- vista la determinazione n. _____ del _____ con cui il Presidente dell'INPS ha approvato la presente Convenzione, autorizzando il Direttore regionale per la Lombardia alla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso l'Area metropolitana di Milano, Agenzia Complessa di Milano Nord.

La Direzione Regionale Inps per la Lombardia monitora il regolare andamento di tutte le attività connesse alla realizzazione del nuovo "Ponte Generazionale".

Art. 3

La Regione Lombardia acquisisce per il tramite di Assolombarda o altre associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, su specifica delega rilasciata dagli interessati alle stesse Associazioni, e con il supporto dell'INPS, le informazioni relative

al possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, entro il termine massimo dei 48 mesi, dei lavoratori aderenti alla realizzazione del nuovo "Ponte Generazionale".

Art. 4

La Regione dovrà presentare all'Area metropolitana di Milano, Agenzia Complessa di Milano Nord, l'anagrafica completa dei lavoratori che intende ammettere al nuovo "Ponte Generazionale".

Art. 5

Con riferimento ai lavoratori di cui all'art. 4, l'Agenzia complessa di Milano Nord- entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco restituisce l'Estratto Conto Certificativo agli stessi per la verifica dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione entro il termine massimo dei 48 mesi e ne comunica l'esito alla Regione.

Art. 6

A seguito delle verifiche di cui all'art. 5, la Regione dovrà presentare all'Agenzia complessa di Milano Nord, sulla base dell'allegato tracciato predisposto dall'INPS, l'elenco completo e definitivo dei lavoratori ammessi al nuovo "Ponte Generazionale".

L' Agenzia complessa di Milano Nord trasmetterà detto elenco alla Direzione Centrale Entrate al fine del monitoraggio e della gestione coordinata, con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, delle procedure di intervento.

Soltanto successivamente all'acquisizione dell'elenco da parte dell'INPS, gli interessati potranno presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni - interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari di cui alla presente Convenzione integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo

7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;

- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Art.8

I lavoratori di cui all'art. 6 presentano - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione, per l'anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011.

I lavoratori destinatari del nuovo "Ponte Generazionale" dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima dei 48 mesi o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione, e comunque non inferiore ai 12 mesi.

I lavoratori che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del Cud riferito all'anno di cessazione.

Art. 9

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, copia della autorizzazione ricevuta ad Assolombarda/Regione Lombardia.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori in elenco, fornisce -entro 30 giorni- a Regione Lombardia, secondo l'allegato tracciato, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

Art. 10

La Regione Lombardia provvederà al versamento dei contributi volontari integrativi con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria Provinciale intestata all' Agenzia complessa INPS di Milano Nord n° 1399/5 (IBAN IT57K0100003245139200001399), avendo cura di indicare come causale di versamento: "VVCUMULATIVIPT"; come CODICE VERSANTE: XX e la DATA DEL VERSAMENTO; nonché la RAGIONE SOCIALE e il CODICE FISCALE o PARTITA IVA del versante, in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria Provinciale Dello Stato sezione di Milano succursale 139 rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata.

Il versamento dei contributi volontari integrativi deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello di notifica dell'autorizzazione.

Unitamente alla ricevuta di versamento la Regione dovrà restituire all'INPS Direzione Centrale Entrate e all'Agenzia complessa di Milano Nord, copia del file di cui all'art.9 aggiornato in base alla distinta dei versamenti effettuati.

Art. 11

I termini del versamento sono perentori e le somme versate in ritardo saranno rimborsate senza maggiorazioni di interessi, come previsto dall'art. 8 del D.Lgs n. 184/1997.

Art.12

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità fino alla data dell'ultimo versamento utile riferito ai lavoratori ammessi al nuovo "Ponte Generazionale".

Si procederà alla sua revisione qualora in corso di esecuzione dovesse presentarsi la necessità di integrazioni e/o modifiche.

Regione Lombardia

Direzione Regionale INPS Lombardia